

COMUNE DI BELLUSCO



Comune di Bellusco

Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO PER LA CITTADINANZA ATTIVA
E I BENI COMUNI**

Approvato	Delibera di C.C. n.	12/03/2019

INDICE

CAPO I – Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	3
CAPO II - Disposizioni generali	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Principi generali	4
Art. 4 - I cittadini attivi	5
Art. 5 - Patto di collaborazione	5
Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici.....	6
CAPO III - Disposizioni di carattere procedurale	6
Art. 7 - Disposizioni generali	6
Art. 8 - Proposte di collaborazione	7
Art. 9 - Gestione condivisa di spazi pubblici o risorse comuni.....	7
Art. 10 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici o risorse comuni	8
Art. 11 - Attività solidaristiche	8
CAPO IV – Formazione e forme di sostegno	8
Art. 12 - Finalità della formazione.....	8
Art. 13 - Il ruolo delle scuole	9
Art. 14 - Accesso agli spazi comunali	9
Art. 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale	9
Art. 16 - Affiancamento nella progettazione	10
Art. 17 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti.....	10
Art. 18 - Autofinanziamento	10
Art. 19 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate	10
Art. 20 - Agevolazioni amministrative.....	11
CAPO V - Comunicazione, responsabilità e valutazione	11
Art. 21 - Comunicazione collaborativa.....	11
Art. 22 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione.....	11
Art. 23 - Prevenzione dei rischi	12
Art. 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	12
CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie	12
Art. 25 - Disposizioni transitorie	12
Art. 26 - Clausole interpretative	13
Art. 27 - Entrata in vigore e sperimentazione.....	13
Art. 28 Disposizioni finali.....	13

CAPO I – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto Comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione finalizzate alla cura dei beni comuni e alla realizzazione di attività solidaristiche, dando in particolare attuazione agli artt. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione. Tali interventi vengono promossi dall'Amministrazione Comunale con la finalità di aumentare la coesione delle comunità locali e il capitale sociale del territorio.
2. Le disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, l'intervento dei cittadini può scaturire da una iniziativa dei cittadini stessi.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

CAPO II - Disposizioni generali

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.
 - b) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.
 - c) **Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.
 - d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.
 - e) **Patto di collaborazione:** l'atto mediante il quale il Comune di Bellusco e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.
 - f) **Cura in forma condivisa:** intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
 - g) **Rigenerazione:** attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
 - h) **Gestione:** attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
 - i) **Fruizione collettiva:** disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
 - l) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
 - l) **Attività solidaristiche:** interventi portati avanti dai cittadini attivi in ambito educativo, ricreativo, socio-assistenziale (in particolare a favore di utenti deboli come anziani fragili o non autosufficienti; persone

con disabilità; persone in condizione di povertà, disagio ed emarginazione; rifugiati o richiedenti asilo ed altri) e di tutela e valorizzazione dei diritti. Sono altresì da considerarsi attività solidaristiche gli interventi di conservazione dei beni paesaggistici e degli ecosistemi.

Art. 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione che si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) **Fiducia reciproca**: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) **Pubblicità e trasparenza**: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) **Responsabilità**: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) **Inclusività e apertura**: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività. La definizione del patto di collaborazione avviene attraverso il coinvolgimento diretto degli organi istituzionali dei Comuni sul cui territorio ricade la proposta di intervento.

e) **Efficacia**: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) **Proporzionalità**: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.

g) **Adeguatezza, flessibilità e differenziazione**: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) **Informalità**: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) **Autonomia civica**: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

l) **Complementarietà**: Le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza dell'amministrazione. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo le modalità determinate dal patto, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.

m) **Gratuità**: gli interventi promossi dal presente regolamento sono gratuiti e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a un diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dall'Amministrazione comunale né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente regolamento o da leggi vigenti. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti.

n) **Prossimità e territorialità:** Il Comune di Bellusco riconosce nella comunità locale i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura dei beni comuni e per le attività solidaristiche.

o) **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità.

Art. 4 - I cittadini attivi

1. Gli interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche, intesi quali concrete manifestazioni della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti i residenti maggiorenni, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni ed attività solidaristiche come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui svolgono la propria attività, stabilmente organizzate o meno.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento rappresentano, nei confronti dell'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi definiti.

4. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

5. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

6. Attraverso la sottoscrizione del patto il cittadino si impegna a:

a) svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b) a rinunciare a ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;

c) a operare nel rispetto dell'ente, dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico, religioso e alle condizioni sociali e sanitarie.

Art. 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Amministrazione Comunale e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni e delle attività solidaristiche.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di collaborazione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le eventuali modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;

- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;
 - i) l'affiancamento del personale del Comune nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
 - l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante.
3. La collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

Art. 6 - Interventi sugli spazi pubblici, sulle risorse comuni e sugli edifici

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. L'intervento su edifici e più in generale sugli immobili di proprietà comunale all'interno di patti di collaborazione deve avere il requisito della fruizione collettiva da parte della cittadinanza. In questo ambito il consenso da parte dell'Amministrazione Comunale per l'avvio della formulazione del patto di collaborazione deve essere preventivo.
3. I cittadini attivi possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici e degli edifici individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:
 - a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dall'Amministrazione Comunale o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici, risorse comuni o edifici non inseriti nei programmi di manutenzione.
3. Possono altresì realizzare interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

CAPO III - Disposizioni di carattere procedurale

Art. 7 - Disposizioni generali

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo dell'Amministrazione Comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, l'Amministrazione Comunale individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata al coordinamento delle proposte

di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione dei settori interessati, costituendo per il proponente il primo interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

Art. 8 - Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione prevede che l'istanza sia presentata in forma scritta direttamente dai cittadini negli ambiti previsti dal presente regolamento. La struttura deputata al coordinamento dei patti collaborativi inoltra la proposta di collaborazione al settore competente in materia, che la prende in carico e provvede a comunicare ai proponenti il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

2. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

3. Il settore competente sottopone la proposta di collaborazione alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti. Nel caso in cui la proposta sia stata presentata direttamente dai cittadini anche alla Giunta Comunale che farà pervenire le proprie valutazioni circa l'opportunità della proposta stessa in relazione alle proprie linee di programmazione delle attività.

4. Il settore competente predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li comunica alla struttura deputata al coordinamento.

5. Qualora il settore competente ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere lo comunica al richiedente, alla struttura deputata al coordinamento, illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche eventualmente coinvolti nell'istruttoria.

6. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta del Comune.

7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione da parte del cittadino attivo proponente. Il patto è sottoscritto per presa d'atto anche da parte del sindaco del Comune. Il patto collaborativo rientra tra le competenze gestionali del dirigente del settore competente.

8. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati su un'apposita sezione del sito istituzionale del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 9 - Gestione condivisa di spazi pubblici o risorse comuni

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Art. 10 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici o risorse comuni

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici da consultare sulla base di procedure pubbliche, trasparenti, aperte e partecipate.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

Art. 11 - Attività solidaristiche

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la realizzazione di attività solidaristiche, da intendersi come interventi di utilità sociale nella comunità.
Il Comune di Bellusco riconosce e promuove la coesione sociale come un bene comune.
2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono a titolo esemplificativo:
 - a) affiancamento a persone fragili per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro di ricette mediche e disbrigo di acquisti, ritiro documenti ed altro;
 - b) supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani nei minori, sostegno nei compiti scolastici;
 - c) vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini di scuola e servizi di trasporto scolastico integrativo, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
 - d) supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ludico e ricreativo.

CAPO IV – Formazione e forme di sostegno

Art. 12 - Finalità della formazione

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.

3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.

4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
- b) acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- c) documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
- d) utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme ed i media civici.

5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- a) conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- b) conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- c) conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

Art. 13 - Il ruolo delle scuole

1. L'Amministrazione Comunale promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni e delle attività solidaristiche.

2. L'Amministrazione Comunale collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Art. 14 - Accesso agli spazi comunali

1. I cittadini attivi che ne facciano richiesta possono utilizzare temporaneamente spazi comunali per riunioni o attività di autofinanziamento, compatibilmente alla disponibilità e sulla base delle discipline contenute nei regolamenti adottati dal Comune in materia.

Art. 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. L'Amministrazione Comunale può fornire i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente, di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.

4. I cittadini attivi nello svolgimento delle attività di cura dei beni comuni possono utilizzare strumentazioni ed attrezzature proprie. Le modalità di utilizzo sono disciplinate nello specifico dal singolo patto di collaborazione.

5. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Art. 16 - Affiancamento nella progettazione

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni che l'Amministrazione Comunale ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

Art. 17 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti

1. Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.

2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni di carattere strumentale.

3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. Possono essere rimborsati i costi relativi a:

a) acquisto o noleggio di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività;

b) polizze assicurative;

c) costi relativi a servizi necessari per l'organizzazione, il coordinamento e la formazione dei cittadini.

Art. 18 - Autofinanziamento

1. L'Amministrazione Comunale agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Il patto di collaborazione può prevedere:

a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;

b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;

c) il supporto e l'avallo dell'Amministrazione Comunale ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Art. 19 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.

2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.
3. L'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere la diffusione della collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, può favorire il riconoscimento di vantaggi offerti dai privati a favore dei cittadini attivi quali agevolazioni, sconti e simili.

Art. 20 - Agevolazioni amministrative

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni, alle attività solidaristiche o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

CAPO V - Comunicazione, responsabilità e valutazione

Art. 21 - Comunicazione collaborativa

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni.
2. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, e le esperienze di attività solidaristiche, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Art. 22 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.
2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
 - a) **chiarezza**: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - b) **comparabilità**: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) **periodicità**: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;

d) **verificabilità**: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione.

Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

6. L'Amministrazione Comunale sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

7. L'Amministrazione Comunale si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

Art. 23 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni e le attività solidaristiche e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'Amministrazione Comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. L'Amministrazione Comunale può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

Art. 24 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse ai compiti di cura dei beni comuni e le attività solidaristiche concordati tra l'amministrazione e i cittadini.

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento, non formalizzate in convenzioni sottoscritte dal Comune, potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 26 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini e la partecipazione di quest'ultimi alle scelte inerenti all'azione amministrativa locale, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, alla messa in atto di attività solidaristiche e alla espressione di pareri e progettualità.

Art. 27 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di tre anni.
3. Durante il periodo di sperimentazione l'Amministrazione Comunale verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 28 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al Codice Civile e alla normativa vigente *ratione materiae*, ed in particolare quelle concernenti il terzo settore e la disciplina degli eventi pubblici e la sicurezza.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, relative alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.